

Prot. 70204/02/segr.

Comunicato alle S.O.A. n°28

A tutte le Soa autorizzate

Loro Sedi

Oggetto: Chiarimenti in materia di requisiti di qualificazione.

In esito alle verifiche disposte nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo conferiti all'Autorità dall'art. 16 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, nonché dalle segnalazioni delle Stazioni Appaltanti in ordine alle esclusioni dalle gare disposte in esito alle verifiche dei requisiti d'ordine generale, di cui all'art. 75 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, si è constatato che le Soa procedono :

1. alla valutazione di certificati dei lavori, esibiti dalle imprese ai fini della qualificazione, privi del timbro del committente, e, talvolta, della firma del responsabile del procedimento;
2. alla valutazione positiva, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), del DPR 34/2000, di sentenze di condanna emesse in applicazione dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche nel caso in cui la condanna sia derivata da reati incidenti sull'affidabilità professionale dei soggetti condannati, come i reati di corruzione di pubblici ufficiali;
3. alla valutazione positiva dei requisiti di cui all'art.17, comma 1, lett. d) ed l), del D.P.R. 34/2000, senza acquisire la relativa autodichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dell'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale e dell'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. alla valutazione, ai fini della qualificazione nella categoria OG2, di lavorazioni eseguite su beni immobili per i quali non sia stato formalmente dichiarato l'interesse storico-artistico e ambientale, di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo 490/1999, ovvero su beni immobili la cui trasformazione è assoggettata alle sole norme tecniche dei PRG (o ad altre prescrizioni di natura urbanistica).

In ordine al punto 1), si precisa che rientra nelle competenze della Soa la verifica di quanto indicato all'art.12, lett. f), del DPR 34/2000, concernente la verifica della veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.

Le Soa dovranno, altresì, verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti, soprattutto alla luce di quanto disposto, in materia di certificati di esecuzione lavori, dall'art. 22, comma 7, del DPR 34/2000.

In ordine al punto 2), si precisa che qualora il reato autodichiarato dai soggetti di cui all'art.17 comma 1, lett. c), del DPR 34/2000, sia incidente sulla affidabilità morale e professionale le Soa potranno procedere al rilascio dell'attestazione solo ove venga documentata dall'impresa

l'avvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 del codice di proc. pen.; a tal fine, qualora siano decorsi 5 anni dalla sentenza di condanna, la Soa dovrà acquisire dall'impresa copia dell'ordinanza di estinzione del reato emessa dal Giudice penale competente.

In ordine al punto 3), si precisa che le Soa dovranno, secondo quanto disposto in materia di dimostrazione dei requisiti d'ordine generale, acquisire, oltre quanto indicato al punto a) del disposto della determinazione n° 47 del 12 ottobre 2000, anche la autodichiarazione del legale rappresentante o del titolare dell'impresa in ordine all'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La necessità di tale adempimento deriva dal disposto di cui all'art. 17, lett. d) ed l) del DPR 34/2000, pur non essendo stata richiamata nella citata det. n° 47/2000.

In ordine al punto 4), l'Ufficio Legislativo del Ministero per le Attività Culturali con nota del 11.11.02 ha comunicato che qualsiasi intervento di manutenzione e di restauro sui beni immobili privati, sottoposti alle azioni di tutela di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo 29 ottobre 1999, n°490, è subordinato all'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza competente per territorio; conseguentemente qualsiasi certificazione di regolare esecuzione, anche quella prevista all'art.22, comma 7, del DPR 34/2000, non può che essere rilasciata dalla Soprintendenza, che ha vigilato sulla esecuzione degli interventi, verificandone la rispondenza al progetto approvato.

Tale competenza, cioè la vigilanza sugli interventi eseguiti e la conseguente attestazione della regolare esecuzione, non può estendersi a quei beni immobili per i quali non sia stato formalmente dichiarato l'interesse storico-artistico e ambientale, ovvero a quei beni immobili la cui trasformazione è assoggettata alle sole norme tecniche dei PRG (o ad altre prescrizioni di natura urbanistica).

In tale ultima evenienza non sussiste il presupposto previsto dalla declaratoria della categoria generale OG2; ne deriva che ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica per la categoria OG2 possono essere valutate solo le lavorazioni eseguite su beni per i quali è intervenuta la dichiarazione di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo n°490/99.

Si rammenta, altresì, quanto già disposto nella determinazione n° 41 del 27 luglio 2000 ove è stato previsto che le Soa procedano all'archiviazione sistematica e alla catalogazione della documentazione acquisita ai fini della qualificazione delle imprese.

Tale adempimento si riterrà soddisfatto con l'apposizione su ciascuna documento acquisito:

- del codice identificativo dell'impresa cliente, iscritto in un apposito elenco generale;
- del numero progressivo di ciascun documento riferito al medesimo codice identificativo;
- della data di acquisizione.

Si richiede, inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. 34/2000, che tutte

le Soa autorizzate trasmettano, entro 30 giorni dalla ricezione del presente comunicato, la seguente documentazione:

a) copia aggiornata del libro soci;

b) elenco dei nominativi dei soci e delle percentuali di titoli azionari posseduti da ciascun socio, sottoscritto dal legale rappresentante;

c) dichiarazione, da rendersi nelle forme di atto sostitutivo di atto notorio, nella quale il legale rappresentante della Soa dichiara l'inesistenza di situazioni di controllo e collegamento, nonché l'inesistenza di situazioni, all'interno della compagine azionaria e della struttura della Soa, che possano determinare conflitti di interessi, mancata osservanza del principio di indipendenza di giudizio, comportamenti non imparziali o discriminatori, rispetto all'attività delle Soa stesse.

Si coglie l'occasione, inoltre, per fornire chiarimenti in ordine alle tariffe da applicare per l'integrazione dell'attestazione già rilasciata.

Premesso che:

- la determinazione n.6/2001 dell'8.2.01 ha previsto al punto 7, lettera d), che nel caso di qualificazioni in nuove categorie il corrispettivo è pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione;
- il punto 6 della successiva comunicazione del 12.4.01 prot.n. 22289/01/segr riguarda, invece, la modifica delle classifiche attribuite. "In tal caso il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell'allegato E del DPR 34/2000, ponendo nella formula: $C = \text{incremento dell'importo di classifica} \cdot N = 1$ ";
- alcune Soa hanno evidenziato che spesso le richieste di integrazione delle attestazioni già rilasciate si riferiscono contestualmente ad entrambi i casi descritti ai precedenti punti, e applicando singolarmente e letteralmente le disposizioni previste per le due casistiche, sembra, a parere di chi scrive, che il calcolo del corrispettivo (a tariffa ridotta nei casi di integrazione), specie quando gli incrementi e/o l'inserimento di nuove categorie sono svariati, porta a dei valori che paradossalmente risultano addirittura superiori rispetto a quanto le imprese andrebbero a pagare per un contratto ex novo.

Si precisa che:

il calcolo indicato nella determinazione n.6/2001, al punto 7, deve applicarsi ogni qualvolta, non ricorrendo l'ipotesi di variazione minima di cui alla determinazione n.40/2000, l'impresa può dimostrare di avere requisiti sufficienti, fermo restando la capienza dell'importo della cifra d'affari, dei costi sostenuti per il personale dipendente e per l'attrezzatura tecnica già preventivamente dimostrati, per aggiungere, all'attestazione in corso di validità, nuove categorie .

L'ipotesi delineata dal comunicato n.5 del 12.4.2002, al punto 6, ricorre, invece, fermo restando quanto previsto per l'incremento delle categorie, ovvero la capienza dell'importo della cifra d'affari, dei costi sostenuti per il personale dipendente e per l'attrezzatura tecnica già

preventivamente dimostrati, solo nell'ipotesi di incremento della classifica di categorie già attribuite.

Ad es. supponendo che l'impresa è attestata con le seguenti categorie: OG1 II e OG2 I, ed ottenga la certificazione di lavori eseguiti in OG1 per un importo di £1.000.000.000 e in OG3 per un importo di £1.000.000.000, e consegue attestazione per complessive OG1 III, OG2 I, OG3 II, il corrispettivo da applicare sarà:

per l'aumento di classifica in OG1

$$P = (1.000.000.000 / 12.500 + (2 \times 1 + 8) * 800.000) / 3 = \text{£ } 2.693.333 = \text{E } 1.391,$$

per la variazione della categoria OG3

$$P = ((3.000.000.000 / 12.500 + (2 \times 3 + 8) * 800.000) - (2.500.000.000 / 12.500 + (2 \times 2 + 8) * 800.000)) = 11.440.000 - 9.800.000 = 1.640.000 = \text{E } 847$$

Per totali Euro 2238.

Il Dirigente Generale